

CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Le novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 - Legge di Bilancio 2026

CIRCOLARE | 20 gennaio 2026

Milano, 20 gennaio 2026

CIRCOLARE

OGGETTO: Le novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 – Legge di Bilancio 2026

Premessa

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, è stata emanata la Legge 30 dicembre 2025 n. 199, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*".

Il testo di Legge prevede, come di consueto, numerose novità di carattere fiscale riferite alle imposte dirette, indirette e ai tributi locali che, in alcuni casi, troveranno la piena operatività a seguito dell'emanazione degli appositi decreti attuativi da parte dei ministeri competenti.

Tra le principali novità introdotte, si evidenziano l'introduzione del nuovo iper-ammortamento per i beni 4.0 e 5.0, la reintroduzione dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci con imposta sostitutiva dell'8%, la stretta sulla deducibilità delle plusvalenze dei beni strumentali, nonché la modifica della disciplina della *Participation Exemption* e della *Dividend Exemption*.

Si segnala, inoltre, la riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione e l'incremento della soglia di non imponibilità dei buoni pasto.

Tenuto conto dell'ampiezza delle misure introdotte attraverso il provvedimento di Legge, di seguito vengono analizzate, in forma tabellare, le principali disposizioni di carattere fiscale, di bilancio e in materia di agevolazioni contenute nel medesimo.

Indice delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Di seguito, si riporta un indice riepilogativo degli argomenti oggetto di analisi con indicazione del comma di riferimento della Legge di Bilancio 2026, in modo da rendere più agevole l'individuazione e l'approfondimento delle misure di proprio interesse.

Riferimenti	Argomenti
Articolo 1, comma 3	**Modifica dell'aliquota del secondo scaglione IRPEF**
Articolo 1, commi 8-9 e 13	**Detassazione dei premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili per il biennio 2026-2027**
Articolo 1, comma 14	**Buoni pasto – Incremento della soglia di non imponibilità per l'anno 2026**
Articolo 1, comma 17	**Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi**
Articolo 1, comma 22	**Modifiche alla disciplina delle detrazioni edilizie e del "*Bonus Mobili*"**
Articolo 1, commi 25-26	**Modifica al regime dei neo-residenti – Incremento dell'imposta sostitutiva a euro 300.000,00**
Articolo 1, commi 28 e 32	**Modifiche al regime di tassazione delle cripto-attività**
Articolo 1, commi 29-31	**Modifica delle aliquote della "Tobin Tax"**
Articolo 1, commi 35-41	**Assegnazione, trasformazione, estromissione agevolata**
Articolo 1, commi 42-43	**Eliminazione del frazionamento delle plusvalenze IRES realizzate dal 2026**
Articolo 1, commi 44-45	**Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta**
Articolo 1, commi 46-50	**Revisione della disciplina IRAP dei dividendi *infra*-UE e disciplina delle istanze di rimborso per gli intermediari finanziari e le imprese assicurative**
Articolo 1, commi 51-55	**Modifica alla disciplina di dividendi e plusvalenze (nuovi requisiti di partecipazione minima)**

Articolo 1, commi 56-58	**Deducibilità delle svalutazioni dei crediti in "*Stage* 1 e 2"**
Articolo 1, commi 59-64	**Incremento dell'imposta sui premi delle Assicurazioni RCA inerenti i rischi di infortunio del conducente e assistenza stradale**
Articolo 1, commi 74-75	**Aumento temporaneo dell'aliquota IRAP per intermediari finanziari e assicurazioni**
Articolo 1, comma 76	**Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni**
Articolo 1, comma 77	**Modifiche alla deducibilità delle quote di ammortamento di avviamento e altre attività immateriali che hanno determinato l'iscrizione di attività per imposte anticipate**
Articolo 1, comma 78	**Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima adozione dell'IFRS 9 per gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative**
Articolo 1, comma 79-80	**Limitazioni all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE**
Articolo 1, comma 81	**Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP per l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 1, commi 76-80, della Legge di Bilancio 2026**
Articolo 1, commi 82-101	**Rottamazione "*quinquies*"**
Articolo 1, commi 112-115	**Ritenuta sulle transazioni commerciali tra le imprese (dal 2028)**
Articolo 1, comma 116	**Divieto di compensazione dei crediti in presenza di ruoli scaduti: riduzione della soglia da 100.000,00 a 50.000,00 euro**
Articolo 1, comma 125	**Ulteriore rinvio della "plastic tax" e della "sugar tax"**
Articolo 1, comma 130	**Nuova disciplina per la svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa**
Articolo 1, commi 131-132	**Tassazione differenziale su azioni proprie, *stock options* e attività immateriali**
Articolo 1, commi 133-136	**Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari**

Articolo 1, comma 137	**Esclusione dell'addizionale IRPEF del 10% su bonus/*stock option* dei dirigenti e amministratori del settore finanziario in caso di versamenti ad enti del Terzo settore**
Articolo 1, commi 138-139	**Modifica del criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento**
Articolo 1, commi 140-141	**Eliminazione del regime di esonero da ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo e altri intermediari (dall'1/03/2026)**
Articolo 1, comma 144	**Incremento dell'aliquota della rivalutazione del costo delle partecipazioni al 21%**
Articolo 1, commi 427-436	**Introduzione degli iper-ammortamenti per investimenti in beni 4.0 e 5.0**
Articolo 1, commi 438-439 e 448-449	**Proroga e potenziamento del credito d'imposta per la ZES unica Mezzogiorno**
Articolo 1, comma 725	**Il blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione**
Articolo 1, comma 771	**Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – Acconto**
Articolo 1, commi 925-926	**Proroga del credito d'imposta per design e ideazione estetica**

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

Argomento	Le novità
Modifica dell'aliquota del secondo scaglione IRPEF (Articolo 1, comma 3)	L'articolo 1, comma **3**, della Legge di Bilancio 2026 ha modificato l'articolo 11, comma 1, lett. b), del TUIR, determinando **la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota del secondo scaglione dell'IRPEF**. A decorrere dal periodo d'imposta 2026, l'articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF risulta, quindi, la seguente: • fino a 28.000,00 euro: **23%**; • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: **33%;** • oltre 50.000,00 euro: **43%.**
Detassazione dei premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili per il biennio 2026-2027 (Articolo 1, commi 8-9 e 13)	L'articolo 1, commi **8-9,** della Legge di bilancio 2026 interviene sulla **detassazione dei premi di risultato**, disciplinata dall'articolo 1, commi 182 e ss., della L. n. 208/2015. In primo luogo, viene modificato l'articolo 1, comma 385, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), con la previsione della riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili solo per l'anno 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027. **Per il biennio 2026-2027, l'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili** viene ulteriormente ridotta dal 5% all'**1%.** L'aliquota ridotta è applicabile entro il limite di importo complessivo di **euro 5.000,00 per il biennio 2026-2027**. L'articolo 1, **comma 13**, inoltre, **proroga per l'anno 2026 l'agevolazione per i dividendi corrisposti ai lavoratori** e derivanti dalle azioni attribuite **in sostituzione di premi di risultato**, introdotta dall'articolo 6, comma 1, terzo periodo, della L. n. 76/2025. L'agevolazione prevede che i **dividendi**, **distribuiti per un importo non superiore a euro 1.500,00 annui**, sono **esenti da imposta per il 50%** del loro ammontare.

Buoni pasto – Incremento della soglia di non imponibilità per l'anno 2026 (Articolo 1, comma 14)	L'articolo 1, comma **14**, della Legge di bilancio 2026, ha incrementato **da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità** dei buoni pasto elettronici prevista dall'articolo 51, comma 2, lett. c), del TUIR, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Resta invariata, invece, la soglia di esenzione per i buoni pasto emessi in formato cartaceo, che resta fissata a **4 euro**.
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi (Articolo 1, comma 17)	L'articolo 1, comma **17,** della Legge di Bilancio 2026 ha modificato, nuovamente, la **disciplina delle locazioni brevi** degli appartamenti intervenendo sulla presunzione dell'esercizio di tale attività in forma imprenditoriale, prevista dall'articolo 1, comma 595, primo periodo, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). In particolare, a partire dall'anno 2026, l'attività di locazione breve **si presume esercitata in forma imprenditoriale in caso di destinazione a tali finalità di un numero superiore a n. 2 (due) appartamenti** (fino all'anno 2025 la presunzione di imprenditorialità scattava per un numero di appartamenti destinati a locazione breve superiore a 4). Per gli effetti, con la concessione in locazione breve di un **terzo appartamento**, si presume che l'attività sia svolta in **forma imprenditoriale.** Ciò determina nuovi obblighi per il proprietario degli immobili, tra i quali: • l'apertura della Partita IVA; • l'iscrizione alla gestione previdenziale (INPS); • la tassazione secondo le regole del **reddito d'impresa;** • l'applicazione della disciplina **IVA** sulle operazioni realizzate. Ai fini del computo, si considerano **esclusivamente le singole unità immobiliari destinate a locazione breve**, indipendentemente dal fatto che ciascuna di esse abbia a disposizione più spazi destinati a differenti locazioni (es. stanze per studenti). Infine, ai fini della valutazione di tale presunzione, non rileva la durata del contratto di locazione stipulato nell'anno.

Modifiche alla disciplina delle detrazioni edilizie e del "Bonus Mobili" (Articolo 1, comma 22)	L'articolo 1, comma **22**, della Legge di Bilancio 2026 **ha esteso anche per l'anno 2026 l'aliquota prevista per le agevolazioni spettanti a seguito di esecuzione di:** • **interventi di recupero del patrimonio edilizio** ("***Bonus Casa***") di cui all'articolo 16-*bis* del TUIR; • **interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici ("*Ecobonus*") e di riduzione del rischio sismico ("*Sismabonus*") degli immobili** di cui agli articoli 14 del D.L. n. 63/2013 e 16 comma 1-*bis* e ss. In particolare, la detrazione, sia ai fini IRPEF che ai fini IRES, relativa a tali interventi eseguiti sulle unità immobiliari, è pari al: • **50%** per le spese sostenute nell'anno **2026** dai titolari di diritti sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, mentre è fissata al **36%** per le **altre unità immobiliari**; • **36%** per le spese sostenute negli anni **2027** e ss. per le **abitazioni principali** e al **30%** per gli **altri immobili**. Infine, la Legge di Bilancio 2026 ha **prorogato la detrazione al 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** (c.d. "***Bonus Mobili***"), disciplinata dall'articolo 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, fino al **31/12/2026**. Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione rimane fissato a **euro 5.000,00 e l'acquisto deve essere effettuato tra l'1/01/2026 e il 31/12/2026**. L'agevolazione spetta a condizione che l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sia correlato alla realizzazione di interventi di recupero edilizio che siano **iniziati a partire dall'1/01/2025**.
Modifica al regime dei neo-residenti – Incremento dell'imposta sostitutiva a euro 300.000,00 (Articolo 1, commi 25-26)	L'articolo 1, commi **25-26,** della Legge di bilancio 2026 ha modificato la disciplina del **regime opzionale per i neo-residenti** prevista dall'articolo 24-*bis*, comma 2, del TUIR**.** In particolare, il **comma 25** interviene sull'**importo dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all'estero**, nella seguente misura: • **per il contribuente principale**, l'imposta sostitutiva è incrementata da euro 200.000,00 a euro **300.000,00** annui;

	• **per ciascun familiare** a cui viene esteso il medesimo regime, l'imposta dovuta è incrementa da euro 25.000,00 a **euro 50.000,00** annui. Ai sensi del **comma 26,** le nuove misure si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza civilistica nel territorio dello Stato a partire dall'1/01/2026.
Modifiche al regime di tassazione delle cripto-attività (Articolo 1, commi 28 e 32)	L'articolo 1, commi **28** e **32,** della Legge di Bilancio 2026 introduce importanti novità riguardanti il **trattamento fiscale delle cripto-attività** previsto per i soggetti non imprenditori (persone fisiche, società semplici, ecc.) mediante l'introduzione di un **regime di favore** per alcune specifiche tipologie di "***stablecoins***" e **l'aggiornamento dei criteri per il calcolo dell'ISEE**. Nello specifico, a decorrere dal 1/01/2026, le **plusvalenze** e gli altri proventi disciplinati dall'articolo 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di **token di moneta elettronica denominati in euro** (articolo 3, paragrafo 1, numero 7), regolamento Ue 2023/1114 - regolamento MiCA), sono **soggetti a tassazione con aliquota del 26%.** **Non trova, pertanto, applicazione l'incremento dell'aliquota** dell'imposta sostitutiva **nella misura del 33% previsto dal 1/01/2026** dall'articolo 1, commi 24-29, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). Ai fini della presente agevolazione, per token di moneta elettronica denominati in euro s'intendono: • i **token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro** e; • i cui **fondi di riserva** sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso **soggetti autorizzati nell'Unione europea.** Per garantire la neutralità fiscale nel passaggio da valuta fisica a valuta digitale, si precisa inoltre che **non costituisce realizzo** di plusvalenza o minusvalenza la **mera conversione tra euro e questi specifici token**, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

	Infine, il comma **32** stabilisce che, nonostante il regime di tassazione agevolato, tali cripto-attività devono essere obbligatoriamente incluse nel calcolo dell'ISEE, indipendentemente dalla circostanza che le medesime siano detenute in Italia o all'estero.
Modifica delle aliquote della "Tobin Tax" (Articolo 1, commi 29-31)	L'articolo 1, commi **29-31,** della Legge di Bilancio 2026 ha **modificato le aliquote** dell'imposta sulle transazioni finanziarie, c.d. "***Tobin Tax***", disciplinata dall'articolo 1, commi 491-495, della L. n. 228/2012. In particolare, la normativa ha previsto **l'incremento delle aliquote** percentuali applicabili sui **trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi**: • dallo **0,2% allo 0,4% per i trasferimenti in mercati non regolamentati;** • dallo **0,1% allo 0,2% per i trasferimenti** in **mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione;** • dallo **0,02% allo 0,04% per le operazioni ad alta frequenza.** Rimane, invece, invariata l'imposta sui contratti derivati, che si applica in misura fissa secondo i criteri stabiliti dalla normativa specifica.
Assegnazione, trasformazione, estromissione agevolata (Articolo 1, commi 35-41)	L'articolo 1, commi **35-41**, della Legge di Bilancio 2026, ha **introdotto** nuovamente, sulla base della disciplina già prevista dall'articolo 1, commi 31-37 della precedente Legge di Bilancio, **le agevolazioni fiscali** per: • **l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili o di beni mobili registrati non strumentali;** • **la trasformazione in società semplice di società (di persone o di capitali) che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni**. Tali operazioni devono essere effettuate **entro il 30/09/2026** e prevedono **l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP pari all'8%** e **la riduzione dell'imposta di registro**. L'imposta sostitutiva, elevata al **10,5%** in caso di **società di comodo**, è calcolata sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati (con possibilità di assumere in luogo del valore normale degli immobili il loro valore catastale) e dovrà essere

	versata per il 60% entro il 30/09/2026 e per il residuo 40% entro il 30/11/2026. Le **riserve in sospensione d'imposta** possono essere affrancate con applicazione di un'imposta sostitutiva del **13%**. Il successivo comma **41** della Legge di Bilancio 2026 ha **reintrodotto la disciplina agevolativa relativa all'estromissione degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale**, che consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, mediante assegnazione degli stessi all'imprenditore, a fronte del pagamento di un'imposta agevolata. Gli immobili oggetto dell'agevolazione, i quali possono essere sia per natura che per destinazione, devono essere posseduti alla data del **30/09/2025** e devono presentare a tale data il requisito della strumentalità (devono, inoltre, essere posseduti anche alla data dell'**1/01/2026**). La **plusvalenza derivante dall'estromissione è soggetta ad un'imposta sostitutiva pari all'8%**, con la possibilità di determinarla utilizzando il valore catastale dell'immobile in luogo del suo valore normale. Per garantire l'efficacia dell'agevolazione occorrerà procedere all'operazione **tra l'1/01/2026 ed il 31/05/2026**, anche mediante comportamento concludente. La relativa imposta dovrà essere versata per il **60% entro il 30/11/2026** e per il residuo **40% entro il 30/06/2027**.
Eliminazione del frazionamento delle plusvalenze IRES realizzate dal 2026 (Articolo 1, commi 42-43)	L'articolo 1, commi **42-43**, della Legge di Bilancio 2026 ha stabilito che le **plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86, comma 4, del TUIR concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate**. Le nuove regole trovano applicazione alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 (ovvero dal **1/01/2026** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). La nuova disciplina non trova applicazione, tuttavia, per le plusvalenze realizzate a seguito di:

	• **cessioni di azienda o rami d'azienda**, che continuano a poter essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; • **cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta** (per le società sportive professionistiche), se i diritti sono stati posseduti per almeno **due anni**. In questo caso, il frazionamento è limitato alla parte di plusvalenza corrispondente al corrispettivo effettivamente conseguito in denaro. Per quanto riguarda la determinazione della misura dell'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025, si assume a parametro di riferimento l'imposta dell'esercizio precedente che si sarebbe determinata mediante l'applicazione delle nuove disposizioni.
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta (Articolo 1, commi 44-45)	L'articolo 1, commi **44-45**, della Legge di Bilancio 2026 ha riproposto la disciplina dell'**affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta mediante il versamento di un'imposta sostitutiva** agevolata in luogo di quella ordinaria da versare in caso di distribuzione o realizzo. Con l'affrancamento, **le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili**, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. L'agevolazione è rivolta a **tutti i soggetti** che hanno iscritto in bilancio **riserve, fondi o saldi attivi di rivalutazione in regime di sospensione d'imposta**, le quali devono essere **esistenti** nel bilancio dell'esercizio in corso **al 31/12/2024**. L'affrancamento può riguardare la totalità delle riserve o solo una parte di esse, a discrezione dell'impresa, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al **31/12/2025.** L'**imposta sostitutiva** si applica nella misura del **10%** e: • deve essere **liquidata** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al **31/12/2025**;

	• deve essere versata obbligatoriamente in **quattro rate di pari importo**, la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025, e le successive entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.
Revisione della disciplina IRAP dei dividendi *infra*-UE e disciplina delle istanze di rimborso per gli intermediari finanziari e le imprese assicurative (Articolo 1, commi 46-50)	L'articolo 1, commi **46-50,** della Legge di bilancio 2026 ha riformato la **disciplina IRAP relativa alle distribuzioni di dividendi da parte di società controllate residenti nell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE) in favore di intermediari finanziari e imprese di assicurazione**. Nello specifico, il comma **46,** con la modifica agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 446/97, ha stabilito che i **dividendi provenienti da società ed enti residenti in Stati membri UE o aderenti allo SEE** (che assicurino un effettivo scambio di informazioni) **non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP per il 95% del loro ammontare**. Questa esclusione si applica a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla direttiva "madre-figlia" (2011/96/UE). Tali disposizioni si applicano a partire dal **periodo d'imposta in corso al 31/12/2025; per i periodi d'imposta anteriori**, la quota di **IRAP pagata in eccesso sui dividendi UE può essere** esclusivamente **richiesta tramite istanza di rimborso**, **presentabile se non sono ancora decorsi 48 mesi dalla data di versamento**. Il comma **49** introduce la possibilità di utilizzare tali somme chieste a rimborso in **compensazione nel modello di versamento F24** solo ai fini del versamento del **contributo straordinario per l'affrancamento della riserva sugli extra-profitti bancari**, a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza di rimborso. In questo caso, non trovano applicazione i limiti ordinari previsti dalla legge per le compensazioni.
Modifica alla disciplina di dividendi e	L'articolo 1, commi **51-55**, modifica la disciplina relativa ai dividendi e alle plusvalenze per i soggetti che operano in regime d'impresa, previste dagli

plusvalenze (nuovi requisiti di partecipazione minima) (Articolo 1, commi 51-55)	articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR, mediante l'introduzione del rispetto di **ulteriori requisiti partecipativi**, oltre a quelli già previsti dalla normativa attuale. A partire dall'1/01/2026, **l'applicazione del regime della *"participation exemption"* per le plusvalenze e l'esclusione parziale dei dividendi dalla formazione della base imponibile (*"dividend exemption"*)** sono subordinati al rispetto di **uno dei seguenti requisiti dimensionali alternativi**: • **il possesso di una partecipazione** diretta al capitale **non inferiore al 5%**. Ai fini del calcolo, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate (ai sensi dell'articolo 2359 c.c.), tenendo conto della "demoltiplicazione" prodotta dalla catena partecipativa, oppure; • la **partecipazione** detenuta deve avere un **valore fiscale non inferiore a euro 500.000,00**. Per i contratti di **associazione in partecipazione** e per gli strumenti finanziari similari alle azioni, viene preso in considerazione esclusivamente il **requisito del valore fiscale**. I soggetti interessati dalla riforma sono: • **le società di capitali ed enti commerciali**, al fine di beneficiare dell'**esenzione** nella misura del **95%** dalla formazione della base imponibile per dividendi e plusvalenze**;** • **le persone fisiche (in regime di impresa) e le società di persone**, al fine di beneficiare della non imponibilità nella misura variabile tra il **41,86%,** il **50,28%** e il **60%**, a seconda dei casi; • **i soggetti non residenti (UE/SEE)** come previsto dai commi 52 e 53, al fine di beneficiare della ritenuta ridotta all'**1,20%** sui dividendi di fonte italiana. Tali disposizioni si applicano alle **partecipazioni acquisite a decorrere dall'1/01/2026** e alle **distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dall'1/01/2026**.

Deducibilità delle svalutazioni dei crediti in "*Stage* 1 e 2" (Articolo 1, commi 56-58)	L'articolo 1, commi **56-58**, della Legge di Bilancio 2026 ha introdotto, **per gli intermediari finanziari, un regime transitorio di deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, al fine di ripartire in quote costanti la deduzione degli oneri relativi alle rettifiche sui crediti del primo e secondo stadio di rischio**. In particolare, viene stabilito che**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025 e per i tre successivi,** con riguardo ai **crediti non ancora deteriorati** (Stadio 1 e 2), le **perdite attese** siano **deducibili in cinque quote costanti,** nell'esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi. Inoltre, le attività per imposte anticipate (DTA) iscritte a seguito dell'applicazione di questa norma **non potranno essere trasformate in crediti d'imposta.** Il comma **58** precisa che ai fini del versamento degli acconti IRES e IRAP per l'anno 2026, l'imposta del periodo precedente deve essere ricalcolata assumendo come già vigente questo regime di deducibilità frazionata.
Incremento dell'imposta sui premi delle Assicurazioni RCA inerenti i rischi di infortunio del conducente e assistenza stradale (Articolo 1, commi 59-64)	L'articolo 1, commi **59-64** della Legge di bilancio 2026 interviene sulla **tassazione dei premi assicurativi per la responsabilità civile auto (RCA)**, con particolare riferimento ai **rischi accessori**, quali l'**infortunio del conducente** e l'**assistenza stradale,** mediante la modifica dell'articolo 1-*bis*, comma 1, secondo periodo, della L. n. 1216/61. Il comma **59** introduce una **norma di interpretazione autentica**, dunque avente effetto retroattivo: qualora nel contratto siano **indicati separatamente** i **premi per l'infortunio del conducente** o per **l'assistenza stradale** rispetto ai premi per l'RCA obbligatoria, sono **assoggettati ad imposta secondo l'aliquota specifica del rischio** nella misura del 2,5% per l'infortunio e 10% per l'assistenza, rispetto **all'aliquota ordinaria prevista per l'RCA, nella misura del 12,50%.** In ogni caso, i commi **60** e **61** prevedono **un aumento dell'imposta relativa alle assicurazioni contro l'infortunio del conducente e l'assistenza stradale**, in quanto, a partire dal **1/01/2026**, esse vengono **considerate permanentemente tra i rischi accessori alla RCA** e, quindi, assoggettati all'**aliquota del 12,50%**.

	Questo aumento si applica **a prescindere dal fatto che i premi siano indicati o meno in modo distinto** nel contratto. Tale modifica viene inserita sia nella L. n. 1216/1961 sia nel nuovo Testo unico dei tributi erariali minori (D. Lgs. n. 174/2024). A tutela dei contraenti, le compagnie di assicurazione sono obbligate a riconoscere ai medesimi **una riduzione del premio pari ad almeno i due terzi della maggiore imposta** dovuta per effetto di questo aumento. Per i premi incassati nei primi cinque mesi dell'anno 2026, le compagnie saranno tenute a versare l'imposta dovuta entro il **30/06/2026.**
Aumento temporaneo dell'aliquota IRAP per intermediari finanziari e assicurazioni (Articolo 1, commi 74-75)	L'articolo 1, commi **74** e **75**, della Legge di bilancio 2026 introduce un **aumento temporaneo dell'aliquota IRAP per determinati intermediari finanziari e imprese di assicurazione** e la modifica della modalità per il calcolo dei relativi acconti fiscali. La norma prevede, per il triennio 2026-2028, un aumento dell'aliquota IRAP per gli intermediari finanziari e assicurazioni nella seguente misura: • dal 4,65% al **6,65% per gli intermediari finanziari**; • dal 5,9% al **7,9% per le imprese di assicurazione**. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della nuova normativa i seguenti soggetti intermediari: • **Società di intermediazione mobiliare** (SIM); • **Società di gestione del risparmio** (SGR); • **Società di investimento a capitale variabile o fisso** (SICAV e SICAF); • **Società di partecipazione non finanziaria** (le c.d. "holding industriali"). Per mitigare l'impatto di questo aumento, la normativa ha riconosciuto una **detrazione fiscale di euro 90.000,00** per gli anni 2027 e 2028, spettante fino a concorrenza della differenza tra l'imposta calcolata con la nuova aliquota maggiorata e quella che si sarebbe versata con l'aliquota ordinaria. La norma si applica a partire dal periodo d'imposta 2026 (per i soggetti solari); pertanto, per il calcolo dell'acconto IRAP 2026 dovrà essere

<table>
<tr><td></td><td>assunta, quale aliquota d'imposta relativa al periodo precedente, quella maggiorata.</td></tr>
<tr><td>Modifiche al regime transitorio di deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni
(Articolo 1, comma 76)</td><td>L'articolo 1, comma 76, della Legge di Bilancio 2026 modifica nuovamente il <u>regime transitorio di deducibilità delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni</u>.
In particolare, la norma ha previsto che una <u>quota parte di deducibilità pari al 3,80%</u> dell'ammontare dei <u>componenti negativi</u>, <u>la cui fruizione era programmata per</u> l'esercizio in corso al <u>31/12/2027</u>, viene <u>differita ai periodi d'imposta 2028 e 2029</u>, in <u>quote costanti</u>.
Per effetto di tale (ultima) modifica, le nuove soglie di deducibilità risultano quindi essere le seguenti:
<table><tr><th>Periodo d'imposta (*)</th><th>Percentuale di deducibilità</th></tr><tr><td>2026</td><td>2,75%</td></tr><tr><td>2027</td><td>2,52%</td></tr><tr><td>2028</td><td>8,22%</td></tr><tr><td>2029</td><td>6,21%</td></tr></table>(*) per soggetti solari.</td></tr>
<tr><td>Modifiche alla deducibilità delle quote di ammortamento di avviamento e altre attività immateriali che hanno determinato l'iscrizione di attività per imposte anticipate
(Articolo 1, comma 77)</td><td>L'articolo 1, comma 77, della Legge di Bilancio 2026 modifica nuovamente <u>il regime di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate</u> cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta di cui all'articolo 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, del D.L. n. 225/2010.
In particolare, la norma ha previsto che una <u>quota parte di deducibilità pari al 12,36%</u> dell'ammontare dei <u>componenti negativi</u>, <u>la cui fruizione era programmata</u> per l'esercizio in corso al <u>31/12/2027</u>, viene <u>differita ai periodi d'imposta 2028 e 2029, in quote costanti</u>.
Per effetto di tale (ultima) modifica, le nuove soglie di deducibilità delle poste in oggetto risultano quindi essere le seguenti:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Periodo d'imposta (*)</th><th>Percentuale di deducibilità</th></tr>
<tr><td>2026</td><td>3,25%</td></tr>
<tr><td>2027</td><td>8,22%</td></tr>
<tr><td>2028</td><td>19,76%</td></tr>
<tr><td>2029</td><td>19,77%</td></tr>
</table>
(*) per soggetti solari
</td></tr>
<tr><td>Modifiche alla deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima adozione dell'IFRS 9 per gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative
(Articolo 1, comma 78)</td><td>
L'articolo 1, comma 78, della Legge di Bilancio 2026 modifica nuovamente <u>la percentuale di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti vantate nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9</u>.
In particolare, la norma ha previsto che una <u>quota parte di deducibilità pari al 9,5%</u> dell'ammontare dei <u>componenti negativi</u>, <u>la cui fruizione era programmata per l'esercizio in corso al 31/12/2027</u>, viene <u>differita ai periodi d'imposta 2028 e 2029, in quote costanti.</u>
Per effetto di tale modifica, le percentuali di deducibilità delle poste in oggetto risultano quindi essere le seguenti:
<table>
<tr><th>Periodo d'imposta (*)</th><th>Percentuale di deducibilità</th></tr>
<tr><td>2026</td><td>2,5%</td></tr>
<tr><td>2027</td><td>6,33%</td></tr>
<tr><td>2028</td><td>20,58%</td></tr>
<tr><td>2029</td><td>10,58%</td></tr>
</table>
(*) per soggetti solari
</td></tr>
<tr><td>Limitazioni all'utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE
(Articolo 1, commi 79-80)</td><td>
L'articolo 1, commi 79-80, della Legge di Bilancio 2026, ha introdotto <u>limitazioni temporanee all'utilizzo delle perdite fiscali</u> ai sensi dell'articolo 84 del TUIR <u>e delle eccedenze ACE</u> di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 216/2023 <u>per i periodi d'imposta in corso al 31/12/2026 e al 31/12/2027</u>.
Ai sensi della nuova normativa, le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono <u>portate in diminuzione del reddito</u>:
</td></tr>
</table>

	• **del periodo d'imposta in corso al 31/12/2026** limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14-17, della Legge di Bilancio 2025**, in misura non superiore al 35% dello stesso maggior reddito imponibile**; • **del periodo d'imposta in corso al 31/12/2027** limitatamente al maggior reddito imponibile del medesimo periodo d'imposta determinato per effetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi 76-78 della Legge di Bilancio 2026, **in misura non superiore al 42% dello stesso maggior reddito imponibile**. Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli articoli 117 e ss. del TUIR.
Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP per l'applicazione delle nuove disposizioni dell'articolo 1, commi 76-80, della Legge di Bilancio 2026 (Articolo 1, comma 81)	L'articolo 1, comma **81**, della Legge di Bilancio 2026, ha **previsto la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2026 e ai tre successivi** (anni dal 2026 al 2029, per i soggetti "solari") al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 76-80, della Legge di Bilancio 2026. In particolare, per gli **acconti dovuti** per gli anni: • **2026**, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata considerando la modifica ai criteri di deduzione delle perdite d'impresa e delle eccedenze ACE; • **2027**, si assume, quale imposta del periodo precedente (2026, per i soggetti "solari"), quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, lett. b) e 80 della Legge di Bilancio 2026; • **2028-2029**, non si tiene conto delle quote differite ai sensi dell'articolo 1, commi, 76-78 della Legge di Bilancio 2026.
Rottamazione *"quinquies"* (Articolo 1, commi 82-101)	L'articolo 1, commi **82-101**, della Legge di Bilancio introduce una nuova **rottamazione dei ruoli** (c.d. "***rottamazione-quinquies***"), avente ad oggetto i **carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1/01/2000 al 31/12/2023**.

	Rispetto alle precedenti versioni della medesima misura, la nuova versione della rottamazione riguarda solo i carichi derivanti: • da **omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali** presentate; • dalle **attività di liquidazione automatica** (articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/1972) e di controllo formale (articolo 36-*ter* del D.P.R. n. 600/1973) delle dichiarazioni; • da **contributi INPS dichiarati e non pagati**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento; • da **carichi inerenti a violazioni di norme del codice della strada** irrogate da Amministrazioni statali, caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge. Non sono più ricompresi, invece, i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito di imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni. L'adesione alla rottamazione comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973 e dei compensi di riscossione. In presenza delle relative condizioni, sono ammessi alla nuova rottamazione anche i contribuenti che erano decaduti da precedenti rottamazioni. Tuttavia, la riammissione è possibile solo per i carichi rientranti nella rottamazione-quinquies. Come per il passato, le informazioni relative ai carichi rottamabili risulteranno disponibili sul sito dell'Agente della riscossione. La **domanda per l'adesione** dovrà essere **presentata in via telematica entro il 30/04/2026** e, una volta acquisita la richiesta, sarà l'Agente della riscossione a **liquidare gli importi** dovuti mediante comunicazione da effettuarsi **entro il 30/06/2026**.

	Il **pagamento degli importi dovuti**, o della prima rata in caso di richiesta di rateizzazione, dovrà essere effettuato **entro il 31/07/2026**. In caso di rateizzazione, i contribuenti interessati possono far fronte al versamento mediante un piano rateale per un massimo di 54 rate bimestrali con le seguenti scadenze: • la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31/07/2026, il 30/09/2026 e il 30/11/2026; • dalla quarta alla 51°, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; • dalla 52° alla 54°, le rate vanno pagate rispettivamente il 31/01/2035, il 31/03/2035 e il 31/05/2035. In caso di pagamento rateale, dall'1/08/2026 spettano gli interessi al tasso del 3% annuo e a seguito del pagamento della prima rata si estinguono le procedure esecutive in essere. Va segnalato che la nuova edizione della rottamazione **non prevede più la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 (cinque) giorni**. Inoltre, i benefici della rottamazione decadono se non viene pagata integralmente l'unica rata, se non vengono versate integralmente 2 (due) rate, anche non consecutive, oppure l'ultima rata. Infine, come per il passato, si ricorda che con la presentazione della domanda di rottamazione il contribuente si impegna a rinunciare ai giudizi eventualmente pendenti dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria aventi ad oggetto le medesime cartelle rottamate.
Ritenuta sulle transazioni commerciali tra le imprese (dal 2028) (Articolo 1, commi 112-115)	L'articolo 1, commi **112-115,** della Legge di bilancio 2026 introduce una **nuova ritenuta d'acconto sulle transazioni commerciali tra imprese (B2B)**, che entrerà in vigore a partire **dall'anno 2028**. La norma stabilisce che i pagamenti effettuati per **prestazioni di servizi o cessioni di beni nell'esercizio di impresa** verso soggetti residenti (o stabili organizzazioni di non residenti) devono essere assoggettati a una **ritenuta a titolo di acconto** delle imposte sui redditi. L'aliquota prevista è pari a:

	• **0,5%** per l'anno **2028**; • **1%** a decorrere dall'anno **2029**. Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione della nuova normativa: • le imprese che hanno aderito al **concordato preventivo biennale;** • le imprese che si trovano nel regime di **adempimento collaborativo** (*cooperative compliance*); • i **pagamenti già soggetti alla ritenuta dell'11%** effettuata da banche e Poste per oneri che danno diritto a detrazioni d'imposta (come i bonifici per ristrutturazioni edilizie). La novità non riguarda le prestazioni di servizi o le cessioni di beni già soggette a ritenuta per effetto di specifiche disposizioni (es. ritenuta ex art. 25-bis del DPR 600/73), nonché i soggetti che, per effetto di specifiche disposizioni, sono esclusi dall'obbligo di ritenuta (es. contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014).
Divieto di compensazione crediti in presenza di ruoli scaduti: riduzione della soglia da 100.000,00 a 50.000,00 euro (Articolo 1, comma 116)	L'articolo 1, comma **116,** della Legge di bilancio 2026 dispone un inasprimento delle regole relative alla **compensazione dei crediti d'imposta per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo**. In particolare, la nuova normativa modifica l'importo della **soglia di debito oltre la quale vige il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione,** prevista dal D.L. n. 223/2006 e del Testo Unico della riscossione del 2025. **Tale soglia viene dimezzata**, passando da 100.000,00 a **euro 50.000,00**. A fini del divieto, rilevano gli importi iscritti a ruolo derivanti da avvisi di accertamento esecutivi o atti di recupero dei crediti d'imposta e il divieto di compensazione opera anche per la parte dei crediti d'imposta in eccedenza rispetto all'importo iscritto a ruolo. Tale divieto non si applica nei casi in cui: • è in corso una **dilazione** (rateizzazione) delle somme iscritte a ruolo regolarmente pagata; • è stata presentata una domanda di **rottamazione dei ruoli.**

Ulteriore rinvio della "plastic tax" e della "sugar tax" (Articolo 1, comma 125)	L'articolo 1, comma **125**, della Legge di bilancio 2026 dispone un ulteriore **rinvio dell'entrata in vigore della "Plastic Tax" e della "Sugar Tax"**, fissando per entrambe la nuova decorrenza al **1/01/2027.**
Nuova disciplina per la svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa (Articolo 1, comma 130)	L'articolo 1, comma **130,** della Legge di bilancio 2026 modifica la disciplina delle **svalutazioni dei titoli obbligazionari e dei titoli in serie o in massa per soggetti che adottano i principi OIC** (di cui all'articolo 85, comma 1, lett. e), del TUIR) e **della deducibilità delle minusvalenze per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).** La nuova normativa ha modificato l'articolo 94 del TUIR e ha stabilito che, per i **soggetti OIC**, i **titoli iscritti nell'attivo circolante** debbano essere valutati considerando quale **valore minimo**: • la **media aritmetica dei prezzi** rilevati **nell'ultimo semestre, se i titoli sono quotati**; • il **valore fiscale al netto del decremento desunto dall'andamento del mercato telematico delle obbligazioni** italiano, calcolato **nell'ultimo semestre, se** i **titoli sono non quotati**. Resta, invece, **invariata** la disciplina della svalutazione di obbligazioni e titoli per **i soggetti che adottano i principi IAS/IFRS,** per i quali continua ad avere rilevanza fiscale la valutazione operata a livello contabile (art. 94, comma 4-*bis*, del TUIR). Per quanto concerne, invece, le **svalutazioni di obbligazioni e titoli iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie**, per i soggetti OIC restano immutate le regole previste dall'articolo 101, comma 2, del TUIR, primo e secondo periodo. Viene, invece, **aggiunto un terzo periodo al citato comma 2,** in forza del quale si prevede che, **per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali**, le **minusvalenze da valutazione** assumono **rilievo fiscale se imputate a Conto economico**.
Tassazione differenziale su azioni proprie, *stock*	L'articolo 1, commi **131-132,** della Legge di bilancio 2026 introduce una serie di **regole fiscali temporanee**, al momento valide per il **periodo d'imposta 2026**, riguardanti il **trattamento di azioni proprie, piani di remunerazione in denaro basati su azioni e attività immateriali**.

***options* e attività immateriali** (Articolo 1, commi 131-132)	Il comma **131, lett. a),** deroga all'articolo 83 del TUIR e prevede che l'eventuale **eccedenza tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie (o quote) concorre alla formazione dei ricavi d'impresa**. Per il calcolo si applica il **metodo FIFO** e, dunque, si considerano cedute per prime le azioni acquistate in data meno recente. Il comma **131, lett. b)**, deroga all'articolo 95, comma 6-*bis*, del TUIR e dispone **l'estensione del regime di deducibilità anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa** ("*stock grant cash settled*"). In questo modo, gli oneri relativi ai piani di *stock option* diventano deducibili al momento dell'effettiva assegnazione dei premi in questione commisurati alle azioni. Infine, il comma **131, lett. c)**, modifica i **limiti di deducibilità per i costi di marchi, avviamento e attività immateriali** a vita utile indefinita validi per **i soggetti IAS/IFRS *adopter***. La deduzione di tali costi è ammessa in misura non superiore a **un 1/18 (un diciottesimo) del loro valore per ogni anno**, a partire dal periodo d'imposta in cui i costi sono imputati a conto economico e fino a concorrenza di questi ultimi. **Tutte le operazioni in questione saranno soggette ad obbligo di monitoraggio**, dunque da rendicontare in un prospetto separato della dichiarazione dei redditi.
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari (Articolo 1, commi 133-136)	L'articolo 1, commi **133-136,** della Legge di bilancio 2026 introduce una **limitazione temporanea alla deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari** (come le banche), ad esclusione delle imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). Il comma **133** deroga alle regole ordinarie: **gli interessi passivi sostenuti** da questi soggetti non sono più **deducibili** per l'intero ammontare, ma entro una **misura percentuale ridotta** che aumenta gradualmente nel tempo: • **96%** per il periodo d'imposta **2026**; • **97%** per il periodo d'imposta **2027**; • **98%** per il periodo d'imposta **2028**;

	• **99%** per il periodo d'imposta **2029**. A partire dal **2030**, la deducibilità tornerà ad essere **integrale (100%)**. La quota non deducibile negli anni 2026-2029 (ad esempio, il 4% per l'anno 2026) rappresenterà una variazione in aumento permanente del reddito imponibile. Tali regole temporanee si applicano sia all'IRES che all'IRAP. Il comma **136** chiarisce, tuttavia, che tali disposizioni relative alla parziale deducibilità degli interessi passivi si manifesteranno al momento del versamento del saldo, in quanto non si tiene conto di esse per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per i periodi d'imposta dall'anno 2027 all'anno 2030.
Esclusione dell'addizionale IRPEF del 10% su bonus/*stock option* dei dirigenti e amministratori del settore finanziario in caso di versamenti a enti del Terzo settore (Articolo 1, comma 137)	L'articolo 1, comma **137,** della Legge di bilancio 2026 introduce una specifica **esclusione dall'addizionale IRPEF del 10%** (prevista dall'articolo 33 del D.L. n. 78/2010) che grava sulla parte variabile della retribuzione, come **bonus e *stock option***, corrisposta ai **dirigenti** e agli **amministratori del settore finanziario**. La disposizione prevede che **tale addizionale non si applica a condizione che la società** o l'ente che eroga le remunerazioni **proceda al versamento di una somma pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta in favore di enti del Terzo settore**. L'applicazione di questa misura è **subordinata** ai seguenti requisiti: • **Indipendenza degli enti beneficiari**: gli enti del Terzo settore riceventi devono essere diversi dai soggetti che controllano (direttamente o indirettamente) l'erogatore, o che ne sono controllati, garantendo così che l'ente sia esterno al gruppo aziendale; • **Copertura totale dell'addizionale**: il versamento effettuato deve riferirsi all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per l'intero periodo d'imposta; • **Rispetto delle modalità e i termini stabiliti per l'esecuzione di questi versamenti**, che saranno stabiliti con un futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Modifica del criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (Articolo 1, commi 138-139)	L'articolo 1, comma **138,** della Legge di bilancio 2026 modifica il **criterio di determinazione della base imponibile IVA in caso di operazioni permutative e dazioni in pagamento.** Nello specifico, il comma **138** elimina il riferimento al "valore normale" previsto dall'articolo 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, per i beni e servizi scambiati, nell'ambito delle **operazioni permutative e delle dazioni di pagamento**, e dispone che il **valore** di tali cessioni o prestazioni è costituito dall'**ammontare complessivo di tutti i costi riferibili** ad esse. Pertanto, nel caso di operazioni permutative o dazioni di pagamento, **l'IVA** non **si calcola** più sul valore di mercato del bene ("valore normale"), ma sui **costi effettivamente sostenuti** per la produzione dei beni o la fornitura dei servizi. Ai sensi del successivo comma **139**, la modifica si applica alle operazioni effettuate dopo l'1/01/2026 e che sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data.
Eliminazione del regime di esonero da ritenuta sulle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo e altri intermediari (dall'1/03/2026) (Articolo 1, commi 140-141)	L'articolo 1, commi **140-141,** della Legge di bilancio 2026 dispone **l'eliminazione del regime di esonero dalla ritenuta d'acconto per le provvigioni percepite da specifiche categorie di intermediari**. **A partire dall'1/03/2026**, la norma modifica l'articolo 25-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 e l'articolo 39 del Testo Unico dei versamenti e della riscossione (D. Lgs. n. 33/2025) ed **estende l'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto sulle provvigioni dovute a**: • **Agenzie di viaggio e turismo;** • **Agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;** • **Agenti e commissionari di imprese petrolifere** per le prestazioni rese direttamente a tali imprese.
Incremento dell'aliquota della rivalutazione del costo delle partecipazioni al 21% (Articolo 1, comma 144)	L'articolo 1, comma **144,** della Legge di bilancio 2026 **incrementa dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni** prevista dall'articolo 5, comma 2, della L. n. 448/2001.

	La nuova aliquota del 21% si applica sulle operazioni di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni detenute **all'1/01/2026**, a condizione che l'operazione sia perfezionata entro il 30/11/2026. Non cambia, invece, l'aliquota per la rivalutazione dei **terreni** (agricoli ed edificabili), che rimane confermata al **18%**.
Introduzione degli iper-ammortamenti per investimenti in beni 4.0 e 5.0 (Articolo 1, commi 427-436)	L'articolo 1, commi **427-436,** della Legge di bilancio 2026 introduce nuovamente la **disciplina agevolativa dell'iper-ammortamento**, precedentemente introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, da applicarsi sul costo di acquisizione dei beni agevolabili "4.0" e "5.0". Tale agevolazione consiste in una **maggiorazione extracontabile dell'ammortamento** in favore delle imprese che, dall'1/01/2026 al 30/09/2028, effettuano **investimenti in nuovi beni materiali e immateriali strumentali 4.0 e 5.0** prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea (o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo) e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La misura consiste nella **maggiorazione del costo di acquisizione** per la determinazione delle **quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria** secondo una logica a scaglioni: • **180%** per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • **100%** per la quota tra 2,5 e 10 milioni di euro; • **50%** per la quota tra 10 e 20 milioni di euro. Il comma **429** definisce i beni agevolabili, ovvero: • **Beni materiali e immateriali** nuovi **4.0** (elencati negli Allegati IV e V della Legge stessa); • **Beni strumentali per** l'**autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, inclusi i sistemi di stoccaggio (**5.0**). I nuovi Allegati sostituiscono e aggiornano i precedenti Allegati A e B alla L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ampliando il perimetro dei beni 4.0 oggetto di agevolazione. Sempre con riferimento ai beni oggetto di agevolazione, in caso di cessione a titolo oneroso o di trasferimento a strutture produttive situate all'estero,

	anche se appartenenti allo stesso soggetto, viene meno l'agevolazione per le quote residue del beneficio, salvo eventuali investimenti sostitutivi effettuati nello stesso periodo d'imposta in beni dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Diversamente dalla precedente agevolazione, in linea con i più recenti crediti d'imposta 4.0 e 5.0, l'accesso ai nuovi iper-ammortamenti non è automatico, ma risulta **subordinato alla presentazione telematica di specifiche comunicazioni alla piattaforma del GSE** (Gestore Servizi Energetici). Con specifico Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), saranno stabilite le modalità attuative della disposizione, compresi il contenuto e i termini di trasmissione delle stesse comunicazioni al GSE. Viene precisato che **il beneficio è cumulabile** con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a **condizione** che **il sostegno non copra le medesime quote di costo** dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.
Proroga e potenziamento del credito d'imposta per la ZES unica Mezzogiorno (Articolo 1, commi 438-439 e 448-449)	L'articolo 1, commi **438-439** e **448-449,** della Legge di bilancio 2026 dispone la **proroga del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica Mezzogiorno** e il **riconoscimento di un contributo straordinario per chi ha presentato la comunicazione nel 2025.** Le agevolazioni già previste dall'articolo 16 del D.L. n. 124/2023 per la ZES vengono estese anche agli investimenti realizzati nel triennio decorrente **dall'1/01/2026 al 31/12/2028.** Vengono, inoltre, incluse tra le zone agevolabili anche **le Regioni Marche e Umbria.** Per poter beneficiare del credito d'imposta, gli operatori economici sono tenuti a effettuare una **comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate** che deve essere inviata tra il **31 marzo e il 30 maggio di ogni anno relativo all'investimento effettuato nel corso del triennio**, seguita da una successiva comunicazione integrativa da trasmettere tra il 3 gennaio e il 17 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento.

	I commi **448-449** riconoscono, esclusivamente per l'anno 2026, un ulteriore contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nella misura del 14,6189%** dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con la **comunicazione integrativa presentata tra il 18/11/2025 e il 2/12/2025, a condizione che le imprese beneficiarie non abbiano** ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta per la **"Transizione 5.0"** per i medesimi investimenti. A tal fine, è obbligatorio presentare una comunicazione telematica dal **15/04/2026 al 15/05/2026, con cui deve essere specificatamente dichiarato di non aver beneficiato dell'agevolazione "Transizione 5.0".**
Il blocco dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (Articolo 1, comma 725)	L'articolo 1, comma **725,** della Legge di bilancio 2026 interviene sulla disciplina del c.d. **"blocco dei pagamenti" delle Pubbliche Amministrazioni**, di cui all'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602/1973, **mediante l'eliminazione della soglia minima di euro 5.000,00 per i compensi dovuti ai professionisti**. Nello specifico, la nuova normativa si applica a decorrere **dal 15/06/2026.** A partire da tale data, dunque, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a **verificare la presenza di cartelle di pagamento insolute prima di effettuare pagamenti di qualsiasi ammontare** nei confronti dei professionisti**.** Pertanto, se dall'esito di tale verifica risulti un debito esattoriale, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a procedere al pagamento **direttamente in favore dell'Agente della Riscossione** fino a concorrenza del debito risultante, versando al professionista solo l'eventuale somma eccedente.
Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – Acconto (Articolo 1, comma 771)	L'articolo 1, comma **771,** della Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina del **contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti** (c.d. "***contributo SSN***") previsto dall'articolo 334, comma 3, del D. Lgs. n. 209/2005. **Nello specifico, dall'anno 2026, l'acconto del contributo SSN** andrà versato entro il 16 novembre di ogni anno, in misura **pari all'85% dell'importo dovuto per l'anno precedente**.

	Tale acconto potrà essere, successivamente, scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire nell'annualità successiva.
Proroga del credito d'imposta per design e ideazione estetica (Articolo 1, commi 925-926)	L'articolo 1, commi **925-926**, **proroga il credito d'imposta** previsto dall'articolo 1, comma 202, L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) **per le attività di design e ideazione estetica**. Per l'anno 2026, il credito d'imposta spetta nella **misura del 10%** della relativa base di calcolo al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese, nel l**imite massimo annuale di 2 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ed è utilizzabile in un'unica quota annuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

Via Privata Fratelli Gabba n. 5 | 20121 Milano (MI)
Tel. +39 02.45395830 | Fax +39 02.89092688
info@gdctax.it | www.gdctax.it